



ASSOCIAZIONE

“I Borghi più Belli d’Italia in Sicilia”

STATUTO

Art. 1- Denominazione e Componenti

È costituita, ai sensi degli artt. 36 ss. cod.civ., l’Associazione non riconosciuta “I Borghi più Belli d’Italia in Sicilia”.

L’Associazione è costituita dai Comuni che, nella Regione Sicilia, hanno ottenuto la qualifica di uno de “I Borghi più Belli d’Italia”. Tale qualifica costituisce titolo e condizione necessaria per l’ammissione e la permanenza all’interno dell’Associazione nella qualità di componente/associato ordinario.

Ciascuno dei Comuni è rappresentato dal Sindaco o da un suo delegato.

Possono divenire componenti/associati onorari dell’Associazione anche altri Enti pubblici, Enti privati o Enti del Terzo Settore, Organizzazioni rappresentative del mondo delle imprese che condividono gli scopi dell’Associazione e intendono fornire il loro contributo nella realizzazione degli stessi. I componenti onorari non hanno diritto di voto, possono partecipare ai lavori dell’assemblea ma non ricoprire cariche sociali.

L’Associazione è disciplinata dall’atto costitutivo e dal presente Statuto, nel rispetto e nei limiti delle norme vigenti.

Art. 2 - Sede e durata

L’Associazione ha sede legale presso il municipio del Comune di Ferla, in Via Gramsci 13 – Ferla (SR). L’associazione potrà attivare sedi operative presso la sede del Comune del Coordinatore Regionale *pro-tempore*.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 - Scopo

L’Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) fare proprie e contribuire all'attuazione delle finalità perseguite dall'Associazione "IBorghi Più Belli d'Italia", il cui Statuto forma parte integrante del presente Atto (All.1), dando vita ad un sistema regionale dedicato ad iniziative di valorizzazione che possa contribuire ad aumentare la visibilità del circuito dei Borghi più belli d'Italia, in sinergia con le azioni condotte a livello nazionale;
- b) valorizzare il patrimonio storico e culturale rappresentato dal circuito dei Borghi più belli d'Italia presenti in Sicilia, facendo leva sulle caratteristiche uniche e peculiari proprie di ciascun Comune componente;
- c) istituire un dialogo permanente con le istituzioni pubbliche, sia regionali che nazionali, per rappresentare le istanze e le problematiche delle singole Amministrazioni comunali in materia di salvaguardia, tutela e valorizzazione dei borghi;
- d) favorire l'aumento dei flussi turistici in ambito locale e regionale, contribuendo al rafforzamento e allo sviluppo dei sistemi turisticilocali e facendosi portatori di una nuova consapevolezza, da diffondere presso i turisti, i cittadini e gli stessi Amministratori pubblici, in ordine all'inestimabile valore culturale connesso al patrimonio storico rappresentato dai Borghi;
- e) rafforzare e qualificare in modo considerevole l'offerta culturale della Sicilia mediante una sapiente opera di gestione e valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico detenuto dai Comuni componenti;
- f) favorire lo scambio di buone pratiche e il dialogo sia internamente alla rete, che nei confronti di altre realtà e sistemi turistici operanti in Italia e all'estero;
- g) farsi promotrice di nuovi strumenti di azione che possano contrastare il calo demografico, individuando i punti di criticità che si risolvono nell'abbandono e nello spopolamento delle aree interessate e proponendo le opportune azioni di contrasto;
- h) fungere da incubatore di idee, che possano avere ad oggetto il rilancio delle pratiche abitative, la valorizzazione delle produzioni locali o, più in generale, che possano servire a contrastare la fragilità dei luoghi;
- i) istituire e/o mantenere i rapporti con le Università siciliane e, più in generale, con tutti gli Enti e Centri di ricerca che si occupano dei temi afferenti agli scopi perseguiti.

Art. 4 - Attività

L'Associazione organizza e realizza tutte le attività che si rendono necessarie per il raggiungimento delle finalità statutarie enunciate nell'art. 3.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione può:

- proporre e realizzare progetti e interventi di valorizzazione dei borghi associati;
- proporre e realizzare iniziative associate fra i borghi aderenti all'Associazione;
- dare impulso ad iniziative relative ai singoli borghi associati tendenti a qualificare ed ampliare l'offerta turistico/culturale dell'intero territorio siciliano o a promuovere le produzioni locali;
- elaborare un calendario/programma comune e coordinato delle iniziative;
- realizzare attività di valorizzazione e promozione del circuito dei borghi in collaborazione con altri Enti di analoga natura, di carattere regionale, nazionale od internazionale;
- fornire opportunità di formazione per il personale addetto alla gestione dei beni culturali dei borghi e per gli operatori turistici del territorio di ciascun borgo;
- stipulare convenzioni, affidare consulenze o promuovere Studi per la soluzione di problemi connessi allo stato di abbandono dei luoghi e/o ad altre situazioni di fragilità delle aree coinvolte;
- promuovere la creazione di strutture organizzative e la realizzazione laboratori tematici partecipati che promuovano la contaminazione generazionale e la costruzione di un piano delle visioni dei borghi della rete.

Art. 5 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea degli associati
- La Giunta esecutiva
- Il Presidente
- Il Comitato Tecnico Scientifico

Art. 6 - L'Assemblea degli associati

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati.

È convocata almeno 2 volte all'anno dal Presidente dell'Associazione attraverso un avviso scritto da inviare almeno 10 gg. prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

L'Assemblea ha l'onere di:

- Approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- Determinare le linee generali programmatiche delle attività;
- Eleggere il Coordinatore regionale, il quale assume il ruolo di Presidente dell'Associazione;
- Eleggere la Giunta esecutiva;

- Determinare l'ammissione di nuovi associati e dei componenti onorari o il recesso/espulsione di quelli esistenti;
- Approvare la rendicontazione annuale delle attività svolte dalla Giunta esecutiva;
- Deliberare su quant'altro riservato alla sua competenza dalla Legge o dal presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Presidente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o da altro componente designato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto o lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, che non può aver luogo prima che sia trascorsa almeno un'ora dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati ordinari in regola con il pagamento delle quote dell'anno precedente; ogni associato può essere rappresentato con delega scritta da un altro associato, che non potrà essere portatore di più di una delega. Le decisioni delle Assemblee sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei voti, espressi in forma palese per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, fatta salva la risoluzione di scioglimento dell'Associazione per la quale necessita il voto favorevole dei 2/3 degli associati. Delle sedute dell'Assemblea e delle relative deliberazioni si redige il pertinente verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario/Tesoriere, che provvede a trascriverlo in apposito libro; ogni membro dell'Associazione ha diritto ad ottenere copia di verbali assembleari.

Le deliberazioni prese dall'Assemblea regolarmente costituita ed approvate con la prescritta maggioranza, vincolano anche gli associati assenti o dissenzienti.

Art. 7 - La Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva rappresenta l'organo collegiale competente a dare attuazione alle linee generali programmatiche delle attività, così come determinate dall'Assemblea.

Essa è presieduta dal Presidente dell'Associazione e composta da ulteriori 4 membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati, di cui uno viene individuato, tramite apposita elezione, come vice presidente.

La Giunta nomina tra i propri componenti che siano associati ordinari, su proposta del Presidente, un Segretario/Tesoriere.

Alla Giunta esecutiva compete:

- mettere in atto gli indirizzi e le strategie individuate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio annuale dell'Associazione;
- su proposta del Coordinatore regionale, nominare i componenti del Comitato tecnico scientifico;
- la gestione ordinaria, gli adempimenti tecnici ed organizzativi legati all'attività dell'Associazione, nonché tutte le mansioni deliberate di volta in volta dall'Assemblea.

È data la possibilità alla giunta esecutiva di affidare l'esercizio di proprie funzioni ad uno o più dei suoi componenti (a titolo esemplificativo, relativamente alle funzioni in materia di bilancio ed affari generali, turismo, agricoltura e produzioni locali, sanità, trasporti, ecc.).

L'operato della Giunta costituirà oggetto di valutazione da parte dell'Assemblea, alla quale dovrà presentare una rendicontazione annuale dell'attività svolta.

La durata della giunta corrisponde a quella del coordinatore, la nomina è rinnovabile per una sola volta.

Ciascuno dei componenti può essere sostituito per giusta causa, quando l'Assemblea rilevi che ci sia stata una palese violazione delle direttive impartite e un palese discostamento dalle linee programmatiche stabilite.

La Giunta esecutiva dovrà riunirsi collegialmente almeno due volte l'anno, su convocazione del suo Presidente.

Art. 8 - Il Presidente

Acquisisce di diritto il ruolo di Presidente il Coordinatore regionale dell'Associazione I Borghi più Belli d'Italia e dura in carica fino al completamento del suo mandato ed è rinnovabile.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea;
- presiede la Giunta esecutiva e sovrintende alle relative funzioni, mantenendo un costante rapporto con ciascuno dei suoi componenti al fine di monitorare l'andamento delle attività;
- propone alla Giunta esecutiva la nomina del Segretario/Tesoriere, l'individuazione dei componenti del Comitato tecnico scientifico e ogni altra determinazione necessaria al fine del suo funzionamento;
- può partecipare alle sedute del Comitato tecnico scientifico e può invitare a partecipare alle stesse anche soggetti esterni, qualora lo ritenga necessario al fine di rappresentare particolari esigenze e/o criticità;
- cura i rapporti tra tutti gli organi dell'Associazione;

- esercita qualsiasi altra funzione e compito affidatogli dall'Assemblea.

Art. 9 - Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri

È nominato dalla Giunta esecutiva, su proposta del Presidente.

I membri devono appartenere per almeno la metà più uno dei componenti ad Università o ad Enti di Ricerca; per la rimanente parte può trattarsi di soggetti appartenenti al mondo delle professioni, con una comprovata esperienza nei settori afferenti agli Scopi dell'Associazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

- deve riunirsi con cadenza trimestrale al fine di esaminare criticità, progetti ed azioni mirate;
- deve elaborare ogni anno proposte di valorizzazione dei borghi e linee programmatiche da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;
- deve farsi carico di organizzare convegni, incontri, tavole rotonde a tema, anche in collaborazione col mondo delle Università;

Per la partecipazione al Comitato Tecnico Scientifico può essere previsto un contributo, sottoforma di gettone di presenza, le cui modalità e la cui misura sarà proposta dal Presidente all'Assemblea.

La presenza del Comitato Tecnico Scientifico non preclude all'Associazione la possibilità di stipulare convenzioni, affidare consulenze o promuovere studi per la soluzione di problemi di particolare difficoltà e/o per la realizzazione di determinati progetti.

Art. 10 - Il Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote associative annuali versate dagli associati ordinari;
- da eventuali contributi straordinari versati dagli associati onorari;
- da contributi di Enti pubblici e privati e di privati cittadini nonché da Fondi Europei;
- da ogni altra eventuale entrata (a titolo di esempio, corsi di formazione) che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, determina per ogni anno, entro il mese di settembre dell'anno precedente, l'importo della quota associativa di spettanza degli associati.

La quota di partecipazione può anche essere diversificata in ragione del numero di abitanti di ciascun Comune.

Il Presidente e il Segretario/Tesoriere sono tenuti a presentare ai componenti dell'Associazione il programma di iniziative previste e il relativo bilancio preventivo corredato della corrispondente copertura economico finanziaria.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio si redige il bilancio consuntivo a norma di legge. Gli eventuali utili di bilancio e gli avanzi di amministrazione saranno totalmente destinati agli scopi istituzionali dell'Associazione.

Art. 11- Modalità di ammissione dei componenti

L'ammissione a componente (ordinario o onorario) è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati. Sulle domande di ammissione si pronuncia l'Assemblea, che cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Art. 12 - Esclusione e Recesso

I componenti ordinari non in regola con il pagamento della quota associativa vengono proposti per l'esclusione alla prima Assemblea utile con provvedimento del Presidente e comunque sono esclusi dalle iniziative dell'Associazione fino alla regolarizzazione dei pagamenti stessi. La decadenza è deliberata dall'Assemblea.

I componenti possono recedere dall'Associazione esprimendo tale volontà attraverso propria deliberazione. Il recesso deve essere approvato entro il 30 settembre e ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Il Comune recedente è comunque tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni già assunte fino alla esecutività del recesso.

I componenti che per qualsiasi ragione non sono più membri dell'associazione de I Borghi più Belli d'Italia sono esclusi anche da questa Associazione.

Art. 13 - Scioglimento

La durata dell'associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'associazione è possibile con il voto favorevole dei due terzi dei componenti. I beni e le somme che residuano in caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione devono essere devoluti a similari Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di utilità pubblica.

Art. 14 - Foro competente

Ogni controversia, non risolvibile in via bonaria inerente il presente Statuto o l'attività dell'Associazione, è di esclusiva competenza del Foro determinato, per relationem, dal capoluogo del Comune di appartenenza del presidente pro tempore dell'Associazione.

Art. 15 - Disposizione finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa espresso rinvio e riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e alle leggi speciali.

Per gli adempimenti connessi alla richiesta del codice fiscale, alla richiesta di registrazione dell'Atto costitutivo, alla adozione dei libri verbali e di contabilità, alla apertura di un conto corrente bancario intestato a nome de "I Borghi più Belli d'Italia in Sicilia", ove versare le quote associative e da cui prelevare le spese occorrenti, e ad ogni altro adempimento necessario in vista della costituzione dell'Associazione, provvederà il Coordinatore regionale dei Borghi in Sicilia.